

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO – A TEMPO DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR

RICHIESTA CHIARIMENTI	RISCONTRO
<p>Q 20</p> <p>L'art. 16 del Disciplinare prevede che l'offerta tecnica contenga "d) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ex art.46 D.lgs 198/2006 (inviata dai soli Operatori Economici tenuti)".</p> <p>Il medesimo articolo a pag. 32 prevede che "Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (https://servizi.lavoro.gov.it); attestazione della contestuale trasmissione del predetto rapporto e della sua relativa ricevuta alle rappresentanze sindacali aziendali con attestazione di conformità all'originale. Per ultimo rapporto si intende quello riferito al biennio 22/23 che fotografa il numero di dipendenti dell'azienda al 31/12/2023."</p> <p>Lo scrivente operatore economico nel biennio 22/23 non era tenuto alla presentazione del rapporto, in quanto il numero dei dipendenti era, fino al 31/12/2023 al di sotto dei limiti dimensionali previsti dalla normativa. Si chiede di confermare l'interpretazione secondo cui, lo scrivente operatore nulla deve allegare in sede di gara, non rilevando eventuali modificazioni successive al 31/12/2023 del numero di dipendenti.</p>	Si conferma.

Q 21

Nel modello “All. 2 Domanda di partecipazione e dichiarazioni contestuali” a pagina 10, punto 9 si trova la seguente dichiarazione “Opzione 2: Poiché la propria azienda ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50: DICHIARA di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto.”

Si chiede se il previsto impegno sia alla presentazione “entro 6 mesi dalla stipula del Contratto” del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022, oppure se si tratti di un rapporto di identico contenuto, ma da trasmettere in forza del vincolo contrattuale solo alla “Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità” e non mediante l’apposito sito del Ministero del Lavoro.

Si segnala al riguardo che la presentazione del rapporto su base volontaria al Ministero del Lavoro mediante l’apposito portale per il biennio 22/23 è, alla data odierna, soggetta a sanzione per tardiva presentazione, essendo spirato il termine al 30/09/2024, e che non è possibile presentare il rapporto per il biennio 24/25 fino al 01/01/2026 per il biennio 24/25.

Si Chiede di attenersi strettamente a quanto richiesto in atti di gara. Pertanto la relazione richiesta in riferimento al caso prospettato dall’O.E. – per la quale si deve dichiarare l’impegno in sede di presentazione di offerta- è da trasmettere in forza del vincolo contrattuale solo alla “Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità” e non mediante l’apposito sito del Ministero del Lavoro.

Q 22

Spett.le ARES,
riportiamo i seguenti chiarimenti:

- dato l’impatto percentuale sulla marginalità complessiva risultante dagli elementi di costo fatturati a consuntivo senza margine, si chiede di identificare, per singolo lotto, la stima economica fatta dalla Spett.le Stazione Appaltante all’interno della base d’asta rispetto alle specifiche indennità di turno e alle festività infrasettimanali. La non

In CSA è fornita l’incidenza stimata dell’Iva, pari allo 0,4%, calcolato sull’importo indicato a pag. 11 del CSA; dalla loro somma si ottiene il totale del lotto Ivato come riportato a pag. 10.

Pertanto, se l’aliquota Iva sul servizio di che trattasi è pari al 22% è facile determinare - lotto per lotto – qual è l’aggio

identificazione della stima, non permetterebbe una base paritaria delle offerte economiche oltre a fornire agli attuali fornitori un vantaggio competitivo notevole data la conoscenza dei servizi attivi.

- dato l'attuale contesto di bocciatura dell'ipotesi di rinnovo del CCNL Sanità Pubblica triennio 2022-2024, lo scenario più probabile è che quest'ultimo entrerà in vigore durante il servizio attivo al quale aggiungersi Indennità di Vacanza Contrattuale per il 2025/2026/2027 o un nuovo rinnovo CCNL triennio 2025-2027. Pertanto, si chiede conferma che il margine orario potrà essere adeguato percentuale rispetto agli incrementi che si verificheranno nei 36 mesi. In caso contrario, nessuna APL potrebbe essere in grado di prevedere, oltre all'impatto delle assenze, anche l'incidenza sulla marginalità dei possibili incrementi con l'aggravante che è la Spett.le Stazione Appaltante che dovrà accettare la congruità d'offerta degli aggiudicatari senza potere anche essa verificare quanto sopra esposto.

complessivo stimato.

Nella determinazione della base d'asta – oltre alle ricerche di mercato – si è tenuto conto del più recente adeguamento del costo del servizio in base ai tassi di assenteismo rilevati.

Con la pubblicazione dei tassi di assenteismo – in ogni caso variabili – tutti gli operatori economici possono presentare un'offerta – e in caso di aggiudicazione gestire il contratto – senza avere alcuno svantaggio rispetto agli attuali fornitori.

Per quanto riguarda ogni rinnovo e ogni modifica del CCNL sanità comparto, come indicato nell'art.4 del CSA, il dettaglio di calcolo del costo del lavoro verrà modificato e aggiornato di conseguenza.

L'art. 12 prevede l'eventuale revisione dell'aggio al verificarsi dei presupposti da valutarsi in contradditorio tra Ares Sardegna, l'appaltatore e l'Amministrazione beneficiaria dell'appalto.

Per far fronte all'eventuale variazione dell'aggio è stato previsto apposito "accantonamento per adeguamento prezzi", mentre l'aumento del costo orario da rimborsare rientrerà nel costo orario e pertanto nell'importo del lotto già stimato.